



**STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO**
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 28 gennaio 2026

Circolare n. 3/2026

Oggetto: Mance ristorazione.

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo fornirVi un inquadramento semplice ed operativo circa il corretto regime fiscale delle mance nel settore turistico e della ristorazione, con particolare riferimento alle implicazioni per i dipendenti e per le strutture (ristoranti, bar, alberghi).

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e successive modificazioni, ha introdotto una disciplina specifica per le mance rimosse dai lavoratori del settore privato impiegati nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e della fornitura di servizi di alloggio. Le mance costituiscono reddito di lavoro dipendente, ma possono beneficiare, al ricorrere di determinate condizioni e in assenza di espressa rinuncia da parte del lavoratore, di un **regime fiscale agevolato**. L'agevolazione si applica anche quando il lavoratore viene impiegato attraverso servizi di somministrazione di lavoro per il tramite di agenzie interinali.

Dal punto di vista fiscale, le mance sono considerate reddito da lavoro dipendente e, in alternativa alla tassazione ordinaria, possono essere assoggettate ad **un'imposta sostitutiva** del 5% entro il limite del 30% del reddito annuo percepito e per lavoratori che percepiscano un reddito annuo non superiore a 75.000.

Da un punto di vista previdenziale, invece, le mance assoggettate ad imposta sostitutiva sono escluse dalla base imponibile contributiva; resta ferma l'ordinaria contribuzione per le somme che eccedono i limiti previsti dal regime agevolato.

L'imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, il quale provvederà a versarla tramite F24 utilizzando specifici codici tributo; per l'applicazione dell'imposta sostitutiva il datore di lavoro deve tener conto sia delle mance corrisposte tramite strumenti di pagamento elettronico sia di quelle ricevute in denaro, spetta poi al datore di lavoro la verifica del mancato superamento (nell'anno precedente) del limite reddituale di 75.000 euro.

Con la Circolare n. 26/E/2023, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme incassate dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che costituiscono mance destinate al personale dipendente, rappresentano mere movimentazioni finanziarie che non incrementano i ricavi e il volume di affari del datore di lavoro; le stesse sono, quindi, irrilevanti ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA. È necessario che il datore di lavoro provveda al riversamento delle mance al proprio personale dipendente, a tal fine è opportuno che lo stesso adotti procedure contabili e finanziarie atte ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance, al fine di evitare contestazioni in caso di controlli fiscali. L'applicazione del regime di irrilevanza IVA richiede dunque che l'importo delle mance percepite dall'esercizio, oggetto di separata contabilizzazione, corrisponda all'ammontare che sarà riversato ai lavoratori dipendenti.

Ricapitolando:

- la mancia non rientra nel reddito imponibile IRES/IRAP della struttura ed è fuori campo IVA;
- per la corretta registrazione occorre che nello scontrino fiscale o nella fattura emessa l'importo della mancia sia separato dal prezzo pagato per il servizio e non assoggettato ad IVA;
- i registratori telematici dovranno essere dotati di un apposito tasto per la registrazione di tali importi con codice IVA Art. 2 comma 3 lett. a) DPR 633/1972 che esclude dal campo di applicazione dell'imposta le liberalità da terzi;
- anche in contabilità dovranno essere adottate idonee misure per la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mancia;
- il valore delle mance incassate dalla struttura dev'essere tempestivamente comunicato al consulente Paghe per la corretta imputazione in capo al singolo lavoratore e per il corretto versamento dell'imposta sostitutiva;
- è suggerita l'adozione di un regolamento interno per la corretta suddivisione delle mance tra il personale dipendente.

ESEMPIO:

Il cliente di un ristorante deve pagare 220 Euro, al momento del pagamento comunica di voler concedere ulteriori 15 Euro di mancia. Il pagamento avviene con carta di credito e ammonterà ad Euro 235 così suddiviso:

- 220 Euro per il servizio comprensivo di Iva al 10%
- 15 Euro a titolo di mancia fuori campo IVA Art. 2 comma 3 lett. a) DPR 633/1972
- Il ristoratore, dopo l'emissione dello scontrino suddiviso come sopra, annoterà l'importo della mancia su un apposito prospetto che a fine mese dovrà consegnare al Consulente Paghe.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO

LORENZO E RICCARDO PERINETTO